



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

COMUNE DI ASSISI

Provincia di Perugia

Regolamento comunale delle attività di estetista

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- Art. 5 - Dichiarazione di inizio di attività
- Art. 6 - Procedimento di verifica
- Art. 7- Comunicazioni semplici
- Art. 8 - Subingresso
- Art. 9 - Ripartizione del territorio
- Art. 10 - Superfici minime
- Art. 11 - Orari
- Art. 12 - Tariffe
- Art. 13 - Idoneità igienico-sanitaria
- Art. 14 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 15 - Variazione di apparecchiature, procedimenti e prodotti cosmetici
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Disposizione finale

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, nel Comune di Assisi, dell'attività di estetista dovunque e comunque esercitate sia in luogo pubblico che privato (presso ospedali, case di cura, e di reclusione, ecc.), anche a titolo gratuito.
2. L'attività di estetista, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
3. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato alla legge 1/1990 e successive integrazioni e con l'applicazione dei prodotti definiti cosmetici a norma di legge.
4. Il presente regolamento non si applica alle attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 né alle attività di tatuaggio e piercing.

Art. 2
Normativa di riferimento

1. Le attività di estetista sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:
 - a) dalla legge nazionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
 - b) dalla legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 "Norme di attuazione della legge regionale 4 gennaio 1990 n. 1 – Disciplina delle attività di estetista"
 - c) dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto richiamata dalla legge regionale n. 10/1990 e per le parti ancora applicabili;
 - d) dall' art. 10, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - e) dal presente regolamento;
 - f) dal d.p.r. 447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto attiene ai profili procedurali
 - g) dal decreto del Ministero Lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
 - h) da ogni altra normativa statale o comunitaria attinente il settore.

Art. 3
Modalità di esercizio dell'attività

1. Le attività di estetista possono essere svolte, in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali:
 - a) presso la sede dell'impresa stessa, anche unitamente a quella di acconciatore, come attività distinte o sotto forma di unica società;
 - b) presso ospedali e luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

- c) presso il domicilio dell'esercente stesso a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza ed abbiano ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione(art.4 L.1/90) ;
 - d) presso private abitazioni ed altre sedi indicate dal cliente, nel caso di malattia, difficoltà di deambulazione anche temporanea, senilità avanzata oppure in occasione di matrimoni, comunioni, feste ed analoghe ricorrenze che richiedano la presenza straordinaria dell'estetista fuori della sua sede di lavoro.
2. L'attività di estetista presso le sedi di cui al comma 1, lettera b) qualora sia esercitata in forma ricorrente, deve avvenire presso appositi locali e previa verifica igienico-sanitaria dei medesimi. Qualora detta attività assuma carattere di continuità o comunque si svolga per oltre due giorni alla settimana si applicano del norme del presente regolamento relative all'apertura di sede autonoma di acconciatore, ad ogni effetto.
 3. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio. In occasione di manifestazioni, fiere e conventions, di rilevanza comunale o sovracomunale, l'attività di estetista può essere svolta gratuitamente a fini didattici o di dimostrazione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
 4. Nel rispetto delle norme di carattere edilizio, in particolare destinazione d'uso e agibilità, la sede dell'impresa di estetista può essere posta anche ad un piano superiore al primo, purché l'ingresso dia direttamente su pianerottolo o altro locale aperto al pubblico e, trattandosi di spazi condominiali, vi sia espressa autorizzazione del condominio da allegare alla d.i.a. di cui all'art. 5.
 5. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 1/1990 le imprese artigiane di estetica che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti alla loro attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 o dell'eventuale legge regionale umbra di esso sostitutiva.
 6. Presso le attività di estetica, in appositi e distinti locali anche comunicanti, è ammesso l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al d.lgs. 114/98 nel rispetto delle relative norme procedurali e di quelle in tema di destinazione d'uso.
 7. In relazione alla valenza comunale del titolo, l'attività di acconciatore presso le sedi indicate al comma 1, lettere b), c) e d) che siano ubicate all'interno del Comune di Assisi è riservata ad acconciatori che in esso hanno la sede operativa principale.

Art. 4

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di estetista può essere esercitato da singoli o da società, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge o agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni o in altra forma di impresa.
2. Ai sensi degli articoli 4 della legge 1/1990 e 2 della l.r. 10/1990, l'esercizio dell'attività di estetista da parte di singoli o di dipendenti o soci che la svolgano professionalmente necessita di apposita qualifica professionale conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, attraverso superamento di esame teorico-pratico, preceduto da corso di qualificazione o inserimento presso impresa, secondo le modalità indicate all'articolo 3 della legge medesima. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 8 della legge 1/90 relativo al periodo di entrata in vigore della legge 1/90.

3. Ai programmi di formazione ed alle prove di esame teorico-pratico, anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa, si applica l'articolo 4 della legge regionale 10/1990.
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 1/1990 le imprese che esercitano la vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, ai sensi del d.lgs. 114/1998 o di eventuale legge regionale di esso sostitutiva, possono destinare all'esercizio di attività di estetica appositi locali o spazi non superiori ad 1/5 della superficie di vendita e purché siano rispettate le superfici minime previste dal presente regolamento ed i requisiti urbanistici e sanitari.

Art. 5
Dichiarazione di inizio di attività

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 l'apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali sono soggette a previa denuncia di inizio di attività (d.i.a.) al Comune .
2. La d.i.a. di cui al comma 1, consente di dare corso, decorsi trenta giorni, a quanto in essa dichiarato, senza necessità di ulteriore comunicazione.
3. La d.i.a. è redatta su apposito modello disponibile presso i competenti uffici comunali o redatta su schema libero, purché in ogni caso contenga:
 - a) I dati anagrafici completi del richiedente;
 - b) I dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - c) Dichiarazione del possesso della prevista qualificazione in capo ad i soggetti ad essa tenuti ai sensi dell'articolo 4;
 - d) l'ubicazione dei locali in cui verrà svolta l'attività e dichiarazione circa la loro conformità alle normative urbanistiche ed edilizie e, in particolare, la compatibilità della destinazione d'uso con l'esercizio dell'attività di estetista, ed agibilità ;
 - e) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitaria;
 - f) dichiarazione di aver rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento.
4. Alla d.i.a. devono essere allegati:
 - a) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione della superficie adibita a laboratorio e quella dei servizi, dello schema di smaltimento dei reflui, della posizione delle attrezzature e degli arredi;
 - b) certificazioni di conformità degli impianti termico, elettrico, di eventuale aerazione in copia non autenticata, se non inclusi nella certificazione di agibilità;
 - c) copia del verbale di verifica e collaudo di messa a terra, se non inclusi nella certificazione di agibilità;
 - d) estremi dell'eventuale autorizzazione allo scarico, se non inclusi nella certificazione di agibilità;
 - e) copia certificato qualifica professionale ;
 - f) copia atto costitutivo e dello statuto, trattandosi di società.
5. Nello spirito di massima semplificazione amministrativa, qualora la d.i.a. di cui al presente articolo non sia relativa all'apertura di nuova attività, ma alla sola variazione di alcuni suoi elementi ha efficacia immediata e consente di dare immediatamente corso a quanto in essa dichiarato, senza necessità di ulteriore comunicazione (salvo quanto stabilito all'art.15)

6. Copia della d.i.a. è conservata presso la sede dell'impresa ed esposta in modo ben visibile al pubblico insieme alle tabelle relative ai prezzi delle prestazioni di cui all'articolo 12.

Art. 6
Procedimento di verifica

1. Il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della d.i.a. di cui all'articolo 6, dà inizio alla verifica di quanto in essa dichiarato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90.
2. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti il responsabile del servizio procede all'interdizione dell'attività, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della legge 241/90.

Art. 7
Comunicazioni semplici

1. Sono soggette a sola comunicazione, in carta semplice, indirizzata allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini le modifiche non incidenti sull'assetto dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti e, in particolare:
 - a) il subingresso per cessione d'azienda a titolo temporaneo o definitivo, secondo le modalità di cui all'articolo 8;
 - b) la modifica della ragione sociale o la trasformazione di società titolare di attività da un tipo all'altro ammesso dal codice civile o dalla forma artigiana ad altra forma e viceversa;
 - c) la variazione del nominativo del soggetto qualificato che effettua le prestazioni di estetica;
 - d) cessazione dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica del relativo contenuto e, qualora le disposizioni regionali prevedano un termine per il suo inoltro, deve avvenire entro il medesimo, pena l'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Art. 8
Subingresso

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell'attività di estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell'attività da parte di chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell'inoltro della comunicazione di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l'attività dal momento della sua acquisizione in capo ai soggetti ad essa tenuti.
3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l'attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l'attività, purché attraverso soggetti qualificati, conservando l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 443/85.

4. E fatta salva la facoltà di sospendere l'attività, nei limiti previsti dall'art. 14, comma 4.
5. Qualora eventuali disposizioni regionali prevedano un termine per la comunicazione di subingresso, essa deve avvenire entro il medesimo, pena l'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Art. 9 **Ripartizione del territorio**

1. Ai fini della differenziazione delle superficie minime di cui all'articolo 10 e dei requisiti igienico sanitari dei locali, attrezzature procedimenti di cui all'allegato A, il territorio comunale di Assisi è suddiviso nelle seguenti tre zone:
Zona 1 - Centri storici del Capoluogo e delle frazioni, individuati come zone A del P.R.G. ;
Zona 2 – Santa Maria degli Angeli ;
Zona 3 – Resto del territorio comunale .

Art. 10 **Superfici minime**

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, i locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superficie pari o superiore ai seguenti valori, espressi in metri quadrati:
Zona 1 - nessuna
Zona 2 - 20 metri
Zona 3 - 15 metri
2. Nelle ipotesi di compresenza nei medesimi locali di attività di acconciatore e di estetista la sala di attesa può essere unica. In tali ipotesi la superficie minima complessiva dei locali è pari alla superficie maggiore richiesta, ferma restando la verifica da parte della ASL circa la funzionale organizzazione interna degli spazi e il rispetto delle esigenze di tutela igienico-sanitaria.
3. Non è richiesto rispetto di superficie minima nei casi di subingresso né in quelli di utilizzazione per attività di acconciatore di locali già precedentemente adibiti alla medesima e per essa già attrezzati o, comunque, in caso di gravi e comprovati motivi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13.

Art. 11 **Orari**

1. E' fatto obbligo ai titolari di attività di estetista di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere ben visibile dall'esterno dell'esercizio anche quando è chiuso.
2. I titolari possono scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza alcun limite, all'interno di una fascia oraria, stabilita con Ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori esistenti sul territorio. L'orario scelto è comunicato al competente Ufficio comunale e può essere modificato con preavviso di una settimana.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 40/2007 la chiusura infrasettimanale è facoltativa. Le chiusure domenicali e festive saranno disciplinate con apposita ordinanza , sentiti gli operatori .
4. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

5. Le attività di estetica esercitate congiuntamente a quelle di acconciatori in locali unici o comunicanti effettuano aperture e chiusure uniche, in relazione all'attività prevalente.

Art. 12
Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall'interno sia dall'esterno dell'esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

Art. 13
Idoneità igienico-sanitaria

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono verificati dalla competente A.S.L. secondo le vigenti norme .

Art. 14
Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il responsabile del servizio ordina la sospensione dell'attività:
 - a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario ;
 - b) qualora nell'impresa venga a mancare un soggetto qualificato che svolga l'attività;
 - c) in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l'attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita d.i.a. ai sensi dell'articolo 5.
3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. E' consentita la sospensione volontaria dell'attività fino ad un anno, decorso il quale qualora non sia stata ripresa, l'attività si intende cessata e la sua ripresa deve essere nuovamente dichiarata, come nuova attività, ai sensi dell'articolo 15.
5. Della sospensione di cui al comma 4, se avente durata maggiore di trenta giorni e dell'eventuale cessazione dell'attività è dato avviso al Comune, entro 30 giorni .

Art. 15
Variazione di apparecchiature, procedimenti e prodotti cosmetici

1. Tenuto conto della rilevanza dell'idoneità, sicurezza e corretto funzionamento delle apparecchiature, le disposizioni in materia di d.i.a. ad efficacia differita di cui all'articolo 5 comma 2, si applicano anche ai casi di variazione dei medesimi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la d.i.a. contiene la specifica indicazione delle apparecchiature dismesse e di quelle nuove in sostituzione, attraverso specificazione del tipo, modello, marca, caratteristiche tecniche e di sicurezza .

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di semplice sostituzione di apparecchi con modelli dello stesso tipo e marca, semplicemente più nuovi, sempre che siano corredati dalla documentazione di sicurezza prevista dalla legge.

Art. 16 Sanzioni

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 12 della legge 1/1990, alle violazioni in materia di esercizio dell'attività di estetista si applica, con le modalità di cui alla legge 689/81, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 2.582,00 nelle ipotesi di assenza di qualificazione e da € 516,00 a € 1.032,00 per le ipotesi di esercizio in assenza di dichiarazione di inizio attività.
2. La violazione delle altre disposizioni previste nel presente regolamento, non altrimenti sanzionate da norme statali o regionali, sono sanzionate, ai sensi dell'art. 11 vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 19/03/2001, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689/81, con la sanzione del pagamento di una somma da € 51,00 ad € 516,00.
3. Si applica l'art. 11 della L.R. 1/90.-

Art. 17 Disposizione finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'articolo 2, ai regolamenti comunali e ad ogni altra norma in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Assisi con deliberazione consiliare n. 40 del 24/02/95 ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Le norme del presente regolamento eventualmente incompatibili con quelle contenute nella emananda legge regionale, sono sostituite di diritto senza necessità di modifiche regolamentari.

* * *